



COMUNE DI POGGIO RUSCO

Provincia di Mantova

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria
Seduta in prima convocazione
del **24/01/2025**

Deliberazione n° **3**

OGGETTO:	CONFERMA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ED APPROVAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2025
----------	--

L'Anno **duemilaventicinque**, il giorno **ventiquattro** del mese di **gennaio** alle ore **18:30** nella Residenza Municipale, per riunione di Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
Fabio Zacchi	Sindaco	Presente
David Canossa	Membro	Assente Giustificato
Rosaria Prevedi	Membro	Presente
Federico Baraldi	Membro	Presente
Daniele Arrivabeni	Membro	Presente
Silvia Rinaldoni	Membro	Presente
Massimo Roversi	Membro	Presente
Nisha Thakur	Membro	Presente
Marzio Bambini	Membro	Presente
Catia Oltramari	Membro	Presente
Emanuele Canossa	Membro	Presente

Numero totale PRESENTI: **10** – ASSENTI: **1**

Ai sensi del "Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari e della Giunta" (approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.53 del 29 settembre 2023), assiste da remoto alla seduta il Segretario supplente del Comune Dott. Alessio Testoni.

Presiede nella sua qualità di PRESIDENTE e partecipa il SEGRETARIO supplente Dott. Alessio Testoni che cura la redazione del presente verbale. Previa verifica che il numero degli invitati è sufficiente, si passa alla trattazione degli affari all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148;

Richiamato l'art. 1, comma 142, della Legge 27/12/2006, n. 296, riguardante le aliquote applicabili per la compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 30 del 29.03.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'addizionale comunale all'IRPEF e determinata per l'anno 2007 l'aliquota nella misura dello 0,7%;
- n. 7 del 13.02.2009 con la quale si confermava l'aliquota nella misura dello 0,7% e al contempo si integrava il regolamento di applicazione della stessa inserendo l'art.2 bis – Soglia di esenzione per l'anno 2009: "Per il solo anno 2009 viene applicata una soglia di esenzione all'addizionale IRPEF, estesa a tutti i redditi, pari a €10.000,00";
- n. 15 del 22.03.2010, n. 14 del 28.04.2011, n. 19 del 30/07/2012, n. 25 del 01/07/2013, n. 39 del 14/07/2014, n. 21 del 02/07/2015, n.20 del 21/05/2016, n.11 del 28/03/2017 con le quali si confermava rispettivamente per l'anno 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 l'aliquota dello 0,7% nonché la medesima modalità di applicazione della soglia di esenzione;

Richiamata altresì la propria deliberazione n. 14 del 04/04/2018 con la quale ai sensi dell'art.1 comma 3 bis del già citato Dlgs 360/1998 si provvedeva ad aumentare tale soglia di esenzione da € 10.000,00 ad € 12.000,00 esclusivamente in ragione del possesso dello specifico requisito reddituale, da intendersi come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta, mentre nel caso di superamento, la stessa è dovuta sul reddito complessivo, favorendo in tal modo i soggetti appartenenti alle fascia più debole della popolazione;

Richiamata la propria deliberazione n. 21 del 30/03/2019 con la quale veniva confermata per l'anno 2019 l'aliquota dello 0,7% e la soglia di esenzione ad € 12.000,00;

Richiamata la propria deliberazione n. 18 del 15/07/2020 con la quale ai sensi dell'art.1 comma 3 bis del già citato Dlgs 360/1998 si provvedeva ad aumentare tale soglia di esenzione da € 12.000,00 ad € 15.000,00 esclusivamente in ragione del possesso dello specifico requisito reddituale, da intendersi come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta, mentre nel caso di superamento, la stessa è dovuta sul reddito complessivo, favorendo in tal modo i soggetti appartenenti alle fascia più debole della popolazione;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 20 del 31/03/2021, n. 8 del 24/03/2022 e n. 9 del 23/02/2023 con le quali venivano confermate anche per gli anni 2021, 2022 e 2023:

- l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF in misura pari allo 0,7%;
- la fascia di esenzione per i redditi annui pari ad € 15.000,00 prevista all'art. 2 bis del vigente Regolamento di applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;

Richiamata la propria deliberazione n. 64 del 30/11/2023 con la quale ai sensi dell'art.1 comma 3 bis del già citato Dlgs 360/1998 si provvedeva a confermare per l'anno 2024 la soglia di esenzione pari ad € 15.000,00 esclusivamente in ragione del possesso dello specifico requisito reddituale, ed a modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF fissandola in misura pari allo 0,8%;

Dato atto che i comuni possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.130 del 5 giugno 2002 e che la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente gli 0,8 punti percentuali;

RITENUTO di procedere per l'anno 2025

- alla conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, fissata in misura pari allo 0,8%
- alla conferma dell'art. 2 bis del vigente Regolamento di applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, mantenendo la fascia di esenzione per i redditi annui pari ad € 15.000,00;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione economico finanziario ai sensi dell'art. 239, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (parere n. 32 del 03/11/2023);

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile espressa dal responsabile area programmazione economico finanziaria, ai sensi dell'art.49 comma1 del D.lgs.n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con n. 10 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun voto astenuto, palesemente espressi;

UNANIME DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di confermare per l'anno 2025 la fascia di esenzione dei redditi annui pari ad € 15.000,00 come prevista dall'art. 2 bis del vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale all'IRPEF;
- 3) Di confermare per l'anno 2025 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF fissandola nella misura pari allo 0,8%;
- 4) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360/98, come modificato dall'art. 11, comma 1, della Legge 18.10.2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002 nonché sul sito internet del Comune di Poggio Rusco.
- 5) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Poggio Rusco ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.